



R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO
Sezione Seconda Bis

N.
Reg. Sent.
Anno
N. 8685
Reg. Gen.
Anno 2006

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso n. 8685/2006 proposto dalla Società A.P. Italia S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Filippo Lattanzi e Francesco Saverio Cantella ed elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio Satta ed Associati in Roma Via G. Pierluigi da Palestrina n. 47;

C O N T R O

Il Comune di Roma, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Marco Brigato, dell'Avvocatura comunale;
il Comune di Fiumicino, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Catia Livio ed elettivamente domiciliato presso la Segreteria del Tribunale;
il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici è elettivamente domiciliato ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

per l'annullamento

del silenzio rifiuto opposto dalle singole autorità intimate e diffidate alle istanze diffide ricevute il 5 agosto 2005, finalizzate

all'adempimento degli obblighi di cui al D.M. 29 marzo 1996, istitutivo della Riserva naturale statale del litorale romano;

Visto il ricorso ed i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Visto l'art. 21/bis della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto dall'art. 2 della L. 21 luglio 2000, n. 205;

Relatore alla camera di consiglio del 7.12.2006 il consigliere Francesco RICCIO;

Uditi, altresì, gli avvocati come riportati nel relativo verbale

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

F A T T O E D I R I T T O

Con il ricorso, notificato il 19 settembre 2006 e depositato il successivo 28 settembre, la parte interessata, società esercente la propria attività nel campo della cartellonistica stradale, ha impugnato il silenzio rifiuto indicato in oggetto, prospettando come motivi di doglianza la violazione di legge e l'eccesso di potere sotto svariati aspetti sintomatici.

Si sono costituiti in giudizio il Comune di Roma, il Comune di Fiumicino ed il Ministero dell'Ambiente.

Il Collegio ritiene che, per un esaustivo esame della controversia relativa all'accertamento dell'obbligo a provvedere in merito alle

istanze prodotte dall'interessata società, occorre acquisire da parte del Comune di Roma, del Comune di Fiumicino e del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, per quanto di loro rispettiva competenza:

- documentati chiarimenti in merito allo stato attuale dei procedimenti relativi alla redazione e all'eventuale approvazione dei piani di gestione e dei regolamenti attuativi, come previsto dall'art. 6 del decreto del Ministero dell'Ambiente, istitutivo della riserva naturale statale "Litorale Romano";

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio,

Sezione Seconda Bis,

interlocutoriamente pronunciando sul ricorso in epigrafe

ORDINA

alle Amministrazioni suindicate di depositare in segreteria gli atti indicati in motivazione, assegnando per l'adempimento il termine di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione o notificazione a cura di parte della presente decisione.

Rinvia la trattazione nel merito della presente controversia alla Camera di Consiglio del 19 aprile 2007, restando nel frattempo sospesa ogni altra pronuncia in rito, nel merito e sulle spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Roma dal Tribunale Amministrativo Regionale per

il Lazio – Sezione Seconda bis - nella Camera di Consiglio del 7 dicembre 2006 con l'intervento dei Signori Magistrati:

Patrizio GIULIA

Presidente

Francesco RICCIO

Consigliere est.

Maria Cristina QUILIGOTTI

Consigliere

Il Presidente

Il Consigliere estensore